

BANDO/DISCIPLINARE DI GARA

SCHEMA DEI DATI ESSENZIALI

OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI ABITATI OLEY E MERAN

STAZIONE APPALTANTE : COMUNE DI MONTJOVET – Frazione Berriat, 64 – 11020 MONTJOVET (AO)

Tel. 0166/79131 fax 0166/579005

e-mail: info@comune.montjovet.ao.it

TIPO DI PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

Procedura aperta e aggiudicazione mediante il criterio del prezzo più basso, art. 82 del D.Lgs. 163/2006, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 25 comma 7 della L.R. 12/1996.

IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO: €. **573.127,07** oneri per la sicurezza + opere in economia compresi

IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA: €. **546.315,17** oneri per la sicurezza + opere in economia esclusi

Responsabile del Procedimento: Geom. Giovanni CHIODO

CAT. PREVALENTE:

OS12B classifica II Euro 516.000,00

TEMPI DI ESECUZIONE

GG. 90 (Novanta)

CIG 47460135D2 – CUP C18G06000050006

DOCUMENTI DISPONIBILI IN VISIONE PRESSO:

Ufficio Tecnico Comunale nei giorni di apertura al pubblico

Sopralluogo obbligatorio nei giorni 11, 18 e 23 gennaio 2013 a partire dalle ore 09.30 con partenza dal Palazzo Municipale. NON SERVE PRENOTARSI.

DOCUMENTI RIPRODUCIBILI PRESSO:

Eliografia_____

MODALITÀ DI CONSEGNA DELL'OFFERTA:

- Mediante servizio postale (esclusivamente a mezzo raccomandata o posta celere);
- Mediante l'ausilio di società, agenzie o ditte autorizzate dal competente Ministero;
- Mediante consegna a mano direttamente presso la stazione appaltante.

TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE:

Lunedì 28 gennaio 2013 ore 11,30

DATA APERTURA:

martedì 29/01/2013 ore 09:00

GARANZIA PROVVISORIA: 2% (due per cento) €. **11.462,54**

ridotta 50 % con certificazione qualità €. **5.731,27**

VERSAMENTO AVCP (TASSA GARA): Euro 70,00.

I DESCRIZIONE LAVORI

1. L'appalto ha per oggetto i lavori di completamento di messa in sicurezza degli abitati Oley e Meran in comune di Montjovet.
2. Le opere previste sono dettagliatamente descritte negli elaborati grafici e tecnici costituenti il progetto esecutivo, redatto in ottemperanza a quanto previsto dagli articoli 90 e seguenti del Dlgs 163/2006.

II NORME CHE DISCIPLINANO LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

1. La procedura di gara è disciplinata dalle norme contenute nei seguenti documenti:
 - Bando di gara oltre ai moduli allegati quali fac-simile;
 - Capitolato Speciale di appalto;
 - Elaborati progettuali;
 - Elaborati progettuali "Lavori di completamento di messa in sicurezza degli abitati Oley e Meran in comune di Montjovet."
 - Normativa vigente in materia.
2. Ai fini della partecipazione alla gara, la stazione appaltante ha predisposto dei moduli che costituiscono meri fac simili ai sensi dell'art. 73, comma 4, del dlgs 163/2006. I concorrenti sono invitati, al fine di evitare omissioni ed errori, ad utilizzare detti moduli. **Le indicazioni contenute nei moduli costituiscono a tutti gli effetti legge di gara.**
3. Ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici possono avvenire, a scelta dell'ente appaltante, mediante posta, mediante fax, per via elettronica, mediante una combinazione di tali mezzi. Nel caso di specie, la stazione appaltante provvederà a comunicare ogni circostanza ed ogni notizia inerente alla presente procedura mediante trasmissione via fax ed in subordine mediante posta ordinaria.
4. Ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 i concorrenti autorizzano, mediante dichiarazione da inserire nel modulo 1 o in altro modulo dallo stesso contenuto, la stazione appaltante ad effettuare ogni comunicazione a mezzo fax ed inerente all'aggiudicazione definitiva, alle esclusioni, alla stipula del contratto. Il concorrente, quindi, a mezzo della compilazione del modulo 1 o di modulo dallo stesso contenuto indica il domicilio eletto per le comunicazioni, ai sensi dell'art. 79, comma 5 quinquies del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
5. Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta stessa possono essere redatti in lingua italiana o in lingua francese. Qualora vengano redatti in altra lingua, gli stessi devono essere corredati di traduzione giurata ai sensi della vigente normativa italiana.

III QUADRO ECONOMICO DELL'APPALTO

1. L'importo complessivo dell'appalto è pari a €. **573.127,07** di cui €. **16.000,00** quali oneri per la sicurezza e € **10.811,90** di opere in economia, non soggetti a ribasso d'asta, secondo il seguente quadro economico:

Opere a misura	€.	528.674,69
Opere in economia	€.	17.640,48
IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO	€.	546.315,17
Opere in economia non soggette a ribasso	€.	10.811,90
Oneri per sicurezza	€.	16.000,00
IMPORTO A BASE D'ASTA	€.	573.127,07

IV REQUISITI DI ORDINE TECNICO ED ECONOMICO OCCORRENTI PER LA REGOLARE PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA

1. I concorrenti devono possedere al momento della presentazione dell'offerta adeguata attestazione in corso di validità, pena l'esclusione, rilasciata da società di attestazione (SOA), ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, in rapporto alla tipologia e all'importo dei lavori in gara.
2. Le categorie sono le seguenti:

Categoria prevalente

Categoria prevalente*	Classifica SOA richiesta	Descrizione	Importo €.
OS12B	II	Barriere paramassi, fermaneve e simili	€.573.127,07

* l'importo è comprensivo degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza.

3. Per gli operatori che partecipano con classifica superiore alla II, è obbligatorio, pena l'esclusione, il possesso del sistema di qualità aziendale, così come disposto dall'art. 40 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Si precisa che dall'attestazione SOA deve risultare, pena l'esclusione, il possesso della certificazione di qualità. La partecipazione di concorrenti non in possesso di tale sistema di qualità aziendale, è limitata ad importi di qualificazione corrispondenti alle classifiche I e II.
4. Qualora l'attestazione SOA non indichi il possesso da parte della concorrente del sistema di qualità aziendale ovvero nel caso in cui l'attestazione SOA indichi il possesso del sistema di qualità aziendale, ma la certificazione sia scaduta alla data utile di presentazione dell'offerta, la concorrente interessata può dimostrare il possesso del requisito mediante produzione di una dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante con allegata copia di un documento di identità) che attesti l'intervenuta stipulazione del contratto con la SOA per l'aggiornamento dell'attestazione ai fini dell'aggiornamento del sistema di qualità aziendale, allegando, quindi, copia conforme all'originale ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di tale contratto e della nuova attestazione del sistema di qualità. In caso contrario, il requisito non è da ritenersi dimostrato con conseguente esclusione dalla procedura.
5. **La ditta dovrà impegnarsi a rispettare tutte le norme previste dalla Legge 136/2010 e s.m.i. "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"**

V REQUISITI DI ORDINE GENERALE OCCORRENTI PER LA REGOLARE PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA

1. Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura di affidamento dei lavori, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti che versano in una delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e precisamente sono esclusi coloro :
 - a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
 - c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in

giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

- d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
- g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
- i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;
- m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; (*disposizione abrogata, ora il riferimento è all'articolo 14 del d.lgs. n. 81 del 2008.*);
- m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;
- m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

2. I concorrenti attestano il possesso dei requisiti mediante dichiarazione in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 resa ai sensi del comma 2 dell'art. 38 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Tale dichiarazione può essere resa utilizzando quale fac-simile il **MODULO 1** e il **MODULO 2** allegati al presente bando/disciplinare di gara.
3. I concorrenti, in particolare, devono, ai sensi del comma 2 del citato articolo 38, a pena di esclusione, indicare tutte le condanne penale riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione.

4. Ai fini del comma 1, lettera g), dell'art. 38 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
5. Ai fini del comma 1, lettera i), dell'art. 38 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell' articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
6. Ai fini del comma 1, lettera m-quater), dell'art. 38 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 il concorrente allega alternativamente, a mezzo del **MODULO 1**:
 - a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
 - b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
 - c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

7. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'articolo 43 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (*ora articolo 90, comma 9, del decreto legislativo n. 81 del 2008*) e successive modificazioni e integrazioni. In sede di verifica delle dichiarazioni la stazione appaltante chiede al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui all'articolo 21 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all'articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002.
8. La stazione appaltante si riserva, nella fase di verifica delle dichiarazioni e documentazioni, di richiedere ai concorrenti eventuali integrazioni o chiarimenti documentali, ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, qualora quanto trasmesso non appaia chiaro ed esaustivo, senza che ciò possa essere ritenuto lesivo del principio di imparzialità che contraddistingue l'operato della stazione appaltante stessa.
9. In relazione ai documenti che verranno trasmessi da tutti i soggetti e alle dichiarazioni rese, la stazione appaltante opererà nel rispetto dei principi di riservatezza e segretezza, non comunicando a nessun soggetto estraneo tali dati, in ossequio ai principi di cui al D. Lgs. 196/2003, alla legge 241/1990, al d.p.r. 184/2006.
10. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, ma comunque nell'Unione Europea, le stazioni appaltanti chiedono se del caso ai candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti. I concorrenti non italiani, quindi, allorché vengono invitati a fornire tali documenti devono procedere alla consegna degli stessi entro 20 giorni dalla data di ricezione della richiesta, pena la non aggiudicazione della gara. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

VI

DOCUMENTI DI GARA E PRESA VISIONE DEGLI ELABORATI PROGETTUALI

1. Vista la particolarità dei luoghi nei quali verrà installato il cantiere e verranno eseguiti i lavori è prevista, a pena di esclusione, la presa visione dei luoghi
2. Ogni concorrente deve, pena l'esclusione, prendere visione dei luoghi (gli elaborati progettuali sono tutti disponibili sul sito internet del Comune nella sezione BANDI) con partenza alle ore 9,30 dal Palazzo Municipale in frazione Berriat, 64, nei giorni
venerdì 11 gennaio 2013
venerdì 18 gennaio 2013
mercoledì 23 gennaio 2013

NON E' NECESSARIO LA PRENOTAZIONE (viste le esperienze passate NONOSTANTE sia precisato, SI PREGA di NON TELEFONARE per prenotare perché NON E' NECESSARIO)

Non sarà possibile effettuare il sopralluogo e la presa visione ed ottenere i relativi attestati da allegare alla documentazione amministrativa se non con le modalità sopra indicate, pena l'esclusione dalla gara.

N.B.

All'istanza di partecipazione, come meglio specificato nel presente bando, ogni concorrente deve allegare, pena l'esclusione, l'attestazione dalla quale risulta: l'avvenuta presa visione degli elaborati progettuali e l'avvenuto sopralluogo.

3. La presa visione e il sopralluogo potranno essere effettuati, **unicamente, pena di esclusione:**
 - dal legale rappresentante o dal direttore tecnico del concorrente;
 - dal procuratore generale o procuratore speciale del concorrente (**muniti di procura notarile in originale o in copia da esibire**).

N.B.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzi ordinari, sia costituiti sia da costituire, la presa visione degli elaborati ed il sopralluogo devono essere effettuati da uno dei soggetti indicati con riferimento, unicamente, al capogruppo.

Nella Busta "A – Documentazione amministrativa" è obbligatorio, a pena di esclusione, inserire l'attestazione di sopralluogo rilasciato dalla stazione appaltante.

VII

TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE

1. I plichi, sigillati sui lembi di chiusura e di costruzione secondo le modalità di cui all'art. X del presente bando e corredati della documentazione necessaria, **devono pervenire, a pena di irricevibilità, entro e non oltre:**
ORE 11:30 DEL GIORNO lunedì 28 gennaio 2013

al seguente indirizzo:

Comune di Montjovet
Fraz. Berriat, 64 - 11020 MONTJOVET (AO)

L'apertura dei plichi contenenti le offerte avverrà in seduta pubblica il **giorno 29.01.2013**, con inizio delle operazioni alle **ore 09:00, presso municipio, sala consigliare**. I giorni e l'ora delle eventuali successive sedute pubbliche verranno comunicati sul sito internet del Comune www.comune.montjovet.ao.it sezione "bandi di gara".

2. Sono ammessi ad assistere all'apertura delle offerte:
 - i legali rappresentanti o i direttori tecnici del concorrente;
 - i procuratori generali o procuratori speciali del concorrente (muniti di procura notarile);
 - i soggetti delegati a tale scopo (delega autocertificata nei termini di legge e, quindi, con allegata copia fotostatica del documento di identità del delegante).

VIII

PROCEDURA DI GARA

1. La procedura di gara si svilupperà secondo il seguente iter e il seggio di gara procederà in una o più sedute pubbliche:
 - all'apertura del plico principale contenente le buste "A", "B (eventuale)" e "C" previa verifica che il plico sia arrivato nei termini previsti e che lo stesso sia sigillato secondo le prescrizioni indicate nel bando;
 - alla verifica che all'interno del plico siano presenti le due o tre buste denominate nel modo indicato nel bando di gara e che le stesse siano sigillate secondo le prescrizioni indicate nel bando;
 - ad aprire la busta "A", verificarne il contenuto e escludere quei concorrenti che non abbiano i requisiti indicati o che comunque non si siano attenuti alle prescrizioni stabilite nella legge di gara;
 - ad aprire l'eventuale busta "B", verificarne il contenuto e escludere quei concorrenti che si siano attenuti alle prescrizioni stabilite nella legge di gara;
 - ad aprire la busta "C", verificarne il contenuto ed escludere quei concorrenti che non abbiano rispettato le prescrizioni indicate nella legge di gara;
 - all'aggiudicazione provvisoria della gara.
2. La prima seduta pubblica si terrà il giorno **29.01.2013** con inizio delle operazioni alle ore **09:00**. I giorni e l'ora delle eventuali successive sedute pubbliche verranno comunicati sul sito internet del Comune www.comune.montjovet.ao.it sezione "bandi di gara".
Sono ammessi ad assistere all'apertura delle offerte:
 - i legali rappresentanti o i direttori tecnici del concorrente;
 - i procuratori generali o procuratori speciali del concorrente (muniti di procura notarile);
 - i soggetti delegati a tale scopo (delega autocertificata nei termini di legge e, quindi, con allegata copia fotostatica del documento di identità del delegante).
3. Qualora si rendesse necessario sospendere la seduta, la data della nuova seduta verrà comunicata personalmente ai concorrenti presenti in sede di gara. I restanti concorrenti verranno avvisati mediante comunicazione sul sito internet del Comune www.comune.montjovet.ao.it sezione "bandi di gara".
4. Il seggio si riserva di sospendere la seduta di gara per iniziare un procedimento di valutazione dei requisiti di ordine tecnico, professionale, economico, finanziario e generale, soprattutto allorché la dichiarazione resa dal concorrente sia generica. Tale procedimento di valutazione comprende l'acquisizione di ulteriore materiale istruttorio volto a verificare e valutare in modo puntuale quanto dichiarato.
5. Salvo che per gravi ragioni o cause di forza maggiore, l'apertura delle buste "C – offerta economica" non verrà sospesa garantendo continuità tra l'apertura delle stesse e l'aggiudicazione provvisoria.
6. La stazione appaltante si riserva di procedere nelle operazioni di gara anche qualora vi sia un solo concorrente ammesso o partecipante, riservandosi in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione qualora l'unica offerta pervenuta o ammessa non sia ritenuta congrua e vantaggiosa per l'amministrazione.

IX

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

1. Il soggetto aggiudicatario verrà individuato mediante il criterio del prezzo più basso ai sensi (articoli 82 e 122 del D.Lgs. 163/2006) con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 25 comma 7 della L.R. 12/1996.
2. Nel caso di ribassi percentuali formulati mediante l'indicazione di 4 o più cifre decimali il ribasso percentuale offerto **sarà troncato alla terza cifra decimale**, senza alcun arrotondamento. Le medie saranno calcolate sino alla terza cifra decimale con arrotondamento all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.
3. In caso di offerte con pari punteggio, l'amministrazione procederà al sorteggio pubblico.

X

MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE OFFERTE

1. I plichi contenenti le offerte devono essere recapitati entro il termine indicato al punto VII, **a pena di irricevibilità**, mediante:
 - Consegna a mano entro e non oltre lunedì 28.01.2013 ore 11:30;
 - Servizio postale (esclusivamente a mezzo raccomandata o posta celere);
 - Società, agenzie e ditte autorizzate dal competente Ministero delle Comunicazioni.
2. Mediante le stesse formalità ed entro il termine indicato, **pena l'irricevibilità**, devono pervenire le eventuali buste sostitutive od integrative.
3. L'invio e la ricezione tempestiva del plico contenente l'offerta **avviene a rischio esclusivo del mittente**. Nulla è imputabile alla stazione appaltante in ordine a ritardi, disguidi e all'eventuale integrità del plico stesso. Ai fini della regolare ammissione alla gara:
 - **rileva la data e l'ora di ricezione del plico** da parte dell'Ufficio protocollo della stazione appaltante.
4. Qualora dovessero pervenire plichi non integri, **la stazione appaltante non ha l'obbligo** di comunicare tale circostanza al concorrente interessato al fine di permettergli di sostituire la stessa.
5. Non sono ammesse offerte trasmesse mediante telefax, telegramma, telefono, posta elettronica, telex, ovvero formulate in modo indeterminato, condizionato e con riserve.
6. I plichi contenenti l'offerta, la documentazione richiesta devono essere, **pena l'esclusione**, idoneamente sigillati **PREFERIBILMENTE CON NASTRO ADESIVO sui lembi di chiusura e costruzione delle buste e controfirmati, sempre a pena di esclusione**, sugli stessi lembi di chiusura e di costruzione e devono recare all'esterno i seguenti dati:
 - Nominativo del mittente (se si tratta di raggruppamento di imprese devono essere riportati i dati di tutti i soggetti costituenti il raggruppamento stesso);
 - Indirizzo, numero fax, numero telefono, indirizzo di posta elettronica, Partita Iva del concorrente (se si tratta di raggruppamento di imprese devono essere riportati i dati di tutti i soggetti costituenti il raggruppamento stesso);
 - Il seguente oggetto della gara: **"Offerta per la gara d'appalto relativa ai lavori di completamento di messa in sicurezza degli abitati Oley e Meran- NON APRIRE"**
7. **Pena l'esclusione**, i plichi devono contenere al loro interno **due buste o tre buste**, nel caso in cui ricorra una situazione di controllo tra imprese partecipanti di cui all'art. 2359 del codice civile, le buste **non perforabili dalla luce (ovvero non trasparenti) a pena di esclusione**, che a loro volta dovranno essere idoneamente sigillate **PREFERIBILMENTE CON NASTRO ADESIVO sui lembi di chiusura e costruzione, controfirmate sugli stessi lembi di chiusura e costruzione, sempre a pena di esclusione**, saranno così denominate:
 - BUSTA A – Documentazione amministrativa
 - BUSTA B – Situazione di controllo
 - BUSTA C – Offerta economica.
 - e su ogni busta nominativo del concorrente (se si tratta di raggruppamento di imprese devono essere indicati i dati di tutti i soggetti costituenti il raggruppamento stesso).

XI

CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA e DELLA BUSTA "B" – SITUAZIONE DI CONTROLLO

1. La busta "A – Documentazione amministrativa" deve contenere, **pena l'esclusione**, i seguenti documenti, ai sensi dell'art. 74 D.Lgs. 163/2006:
 - **Dichiarazione da redigersi come da MODULO 1, o altra dichiarazione dallo stesso contenuto, completo di relativi allegati indicati nel modulo stesso.**
Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 da redigersi come da fac-simile messo a disposizione dei concorrenti nei termini e nei modi di cui al bando. Tale modulo concerne i requisiti di ordine generale da possedere ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

La dichiarazione deve essere compilata e allegata alla documentazione di gara, pena l'esclusione, DA OGNI SINGOLO CONCORRENTE.

Pertanto, in caso di raggruppamento temporaneo, costituito o da costituire, e consorzio ordinario, OGNI COMPONENTE L'ATI deve effettuare la predetta dichiarazione.

Se si tratta di consorzio, lo stesso deve essere compilato sia dal consorzio sia dal soggetto indicato come esecutore.

Se il concorrente ricorre all'istituto dell'avvalimento, la stessa dichiarazione deve essere compilata anche dall'impresa ausiliaria.

Lo stesso deve essere redatto e sottoscritto, **pena l'esclusione**, secondo le modalità ed i criteri indicati sul modulo stesso. Al modulo devono essere allegati documenti di identità di tutti i soggetti dichiaranti.

➤ **Dichiarazione da redigersi come da MODULO 2, o altra dichiarazione dallo stesso contenuto, completo di relativi allegati indicati nel modulo stesso.**

Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 da redigersi come da fac-simile messo a disposizione dei concorrenti nei termini e nei modi di al bando. Tale modulo concerne i requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 lettere b) e c).

Tale dichiarazione deve essere compilata:

- nel caso in cui il soggetto che partecipa sia un'impresa individuale: dal titolare e dagli eventuali direttori tecnici.
- nel caso in cui il soggetto che partecipa sia una società:
 - se società in nome collettivo: da tutti i soci con legale rappresentanza e da tutti i direttori tecnici.
 - se società in accomandita semplice: da tutti i soci accomandatari e da tutti i direttori tecnici.
 - nel caso in cui il soggetto che partecipa sia una società di capitale, una società cooperativa o un consorzio: da tutti gli amministratori muniti di rappresentanza e da tutti i direttori tecnici.

La stessa deve essere redatta e sottoscritta, **pena l'esclusione**, secondo le modalità ed i criteri indicati sul modulo stesso. Alla dichiarazione devono essere allegati documenti di identità di tutti i soggetti dichiaranti.

➤ **Attestazione di presa visione degli elaborati e dei luoghi**, rilasciata dalla stazione appaltante.

➤ **Ricevuta in originale del versamento** dell'importo definito da AVCP da effettuare, pena l'esclusione, dai concorrenti, come previsto dall'art 2 della deliberazione 21 dicembre 2011 dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, secondo le seguenti precise istruzioni, salvo diverse indicazioni che potrebbe dare l'AVCP entro la fine del 2012:

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on-line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo "servizio di Riscossione" raggiungibile dalla homepage sul sito web dell'Autorità (<http://www.avcp.it/>), sezione "Contributi in sede di gara" oppure sezione "Servizi", a partire dal 1 maggio 2010.

L'utente iscritto per conto dell'operatore economico **dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG** che identifica la procedura alla quale l'operatore economico rappresentato intende partecipare.

Il sistema consentirà **il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento.**

Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- *online* mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le istruzioni a video oppure l'emanando manuale del servizio.

A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all'offerta, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione";

- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it/> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te"; a parti-

re dal 1° maggio 2010 sarà attivata la voce "contributo AVCP" tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta.

➤ **Garanzia provvisoria**

Idonea garanzia, da costituirsi mediante fideiussione o altra forma come previsto dall'art. XIII del presente bando e come disciplinato dall'art. 75 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

2. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi non ancora costituiti, i concorrenti devono, **oltre a quelli sopra indicati al comma 1**, allegare **pena l'esclusione**:

➤ **Dichiarazione da redigersi come da MODULO 3, o altra dichiarazione dallo stesso contenuto completo di relativi allegati.**

Dichiarazione da redigersi come da fac-simile messo a disposizione dei concorrenti nei termini e nei modi di cui al presente bando. Tale modulo concerne la suddivisione delle quote di assunzione dei lavori da parte dei raggruppamenti temporanei di imprese, la dichiarazione di impegno a conferire mandato collettivo irrevocabile, con rappresentanza, per atto pubblico, ad una delle imprese, indicata quale capogruppo.

Lo stesso deve essere redatto e sottoscritto, **pena l'esclusione**, secondo le modalità ed i criteri indicati sul modulo stesso.

3. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi o GEIE già costituiti, i concorrenti devono, **oltre a quelli sopra indicati al comma 1**, allegare **pena l'esclusione**:

➤ **Il mandato con rappresentanza o atto costitutivo**

Il concorrente deve allegare il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio ordinario o GEIE.

4. Nel caso di consorzi, i concorrenti devono, **oltre a quelli sopra indicati al comma 1**, allegare, **pena l'esclusione**:

➤ **Dichiarazione da redigersi come da MODULO 4 o altra dichiarazione dallo stesso contenuto, completo di relativi allegati.**

Dichiarazione da redigersi come da fac-simile messo a disposizione dei concorrenti nei termini e nei modi di cui al presente bando. Tale modulo concerne la dichiarazione con la quale si indica il nominativo del consorzio per il quale il consorzio concorre.

Lo stesso deve essere redatto e sottoscritto, **pena l'esclusione**, secondo le modalità ed i criteri indicati sul modulo stesso.

5. Nel caso di avvalimento (vedasi altresì quanto indicato nel presente bando) i concorrenti devono, **oltre a quelli sopra indicati al comma 1**, allegare, **pena l'esclusione** e la non ammissione dell'avvalimento:

➤ **Dichiarazioni da redigersi come da MODULI 5 e 6, o altra dichiarazione dallo stesso contenuto completi di relativi allegati**

Dichiarazioni da redigersi come da fac-simili messi a disposizione dei concorrenti nei termini e nei modi di cui al presente bando. Tale modulo concerne i requisiti prescritti dall'art. 49 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Lo stesso deve essere redatto e sottoscritto, **pena l'esclusione**, secondo le modalità ed i criteri indicati sul modulo stesso.

➤ **La copia dell'attestazione Soa dell'impresa ausiliaria.**

Tale documento deve essere prodotto in copia autentica dal legale rappresentante mediante sottoscrizione della stessa e con allegata copia della carta d'identità.

➤ **Il contratto tra l'impresa ausiliaria e l'ausiliata.**

In originale o in copia autentica nei modi di legge, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto (vedasi quanto indicato nel presente bando per requisiti minimi richiesti);

6. Ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, qualora i candidati o i concorrenti, singoli, associati o consorziati, cedano, affittino l'azienda o un ramo d'azienda, ovvero procedano alla trasformazione, fusione o scissione della società, il cessionario, l'affittuario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione,

fusione o scissione, sono ammessi alla gara, all'aggiudicazione, alla stipulazione, previo accertamento sia dei requisiti di ordine generale sia di ordine speciale. In tale caso, l'impresa può partecipare alla gara unicamente con l'attestazione SOA recante il nominativo aggiornato dell'impresa.

7. L'eventuale busta "B – Situazione di controllo da presentarsi, **pena l'esclusione** e solo nel caso in cui ricorra una situazione di cui i all'art. 2359 del codice civile, deve essere contenuta, **a pena di esclusione**:
 - documentazione utile a dimostrare che le fattispecie di cui alla citata disposizione non hanno influito sulla formulazione dell'offerta.

SI PRECISA CHE TUTTE LE DICHIARAZIONI rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e della l.r. 19/2007, PENA LA NULLITÀ DELLE DICHIARAZIONI STESSE, e quindi PENA L'ESCLUSIONE, devono essere completate ALLEGANDO COPIA DEI DOCUMENTI DI IDENTITÀ DEI DICHIARANTI.

XII CONTENUTO DELLA BUSTA "C" – OFFERTA ECONOMICA

- 1 La busta "C – Offerta economica" deve contenere, **pena l'esclusione**, i seguenti documenti:
 - **FAC-SIMILE MODULO 7.**
Dichiarazione sostitutiva, **in bollo**, ai sensi del D.P.R. 445/2000 da redigersi come da fac-simile messo a disposizione dei concorrenti nei termini e nei modi di cui all'art. VI del presente bando. Tale modulo concerne la ragione o denominazione sociale, l'oggetto dei lavori ed il ribasso percentuale offerto .
Lo stesso deve essere redatto e sottoscritto, **pena l'esclusione**, secondo le modalità ed i criteri indicati sul modulo stesso.
- 2 L'offerta è vincolante **per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione della stessa.**

XIII GARANZIE A CORREDO DELL'OFFERTA

1. L'offerta è corredata, **pena l'esclusione**, da una garanzia, pari al **2%** del prezzo a base di gara, sotto forma di cauzione o fideiussione così come disposto dall'art. 75 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 **della durata di almeno giorni 180 dalla data di scadenza della presentazione dell'offerta.**
2. La **cauzione** può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La **fideiussione**, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
3. I concorrenti possono avvalersi delle disposizioni di cui al D.M. 12 marzo 2004 n. 123, recante "*Schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative previste agli articoli 17 e 30 della L. 11 febbraio 1994, n. 109, e s.m.i., e dal regolamento generale di attuazione emanato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, in materia di lavori pubblici*".
4. La garanzia costituita mediante polizza fideiussoria deve, in ogni caso e anche se costituita secondo lo schema tipo del D.M. 12 marzo 2004, n. 123, contenere come previsto dall'art 75 del D.Lgs. 163/2006, **pena l'esclusione**, quanto segue:
 - l'impegno del fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione o una polizza relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante valida per la durata dei lavori;
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2, del codice civile;
 - l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del **50%** per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI

CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

A tal proposito si precisa che:

- Per fruire di tale beneficio, **pena l'esclusione**, sull'attestazione SOA deve risultare il possesso della certificazione di qualità, **in corso di validità**, oppure il concorrente può esibire copia della certificazione del sistema di Qualità UNI ISO 9000.
- In caso di raggruppamento temporaneo di imprese in forma **orizzontale**, la riduzione dell'importo della garanzia provvisoria è possibile unicamente, **pena l'esclusione**, solo se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento risultano in possesso di detta certificazione di qualità.
- In caso di raggruppamento temporaneo di imprese in forma **verticale**, la riduzione totale dell'importo della garanzia provvisoria è possibile unicamente, **pena l'esclusione**, solo se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento risultano in possesso di detta certificazione di qualità.
- In caso di raggruppamento temporaneo di imprese in forma **mista**, la riduzione totale dell'importo della garanzia provvisoria è possibile unicamente, **pena l'esclusione**, solo se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento risultano in possesso di detta certificazione di qualità.
- La **riduzione parziale della garanzia è possibile** nel caso in cui solo alcune imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo di imprese in forma verticale sono in possesso della certificazione di qualità, la riduzione della garanzia è possibile per la quota parte riferibile all'importo delle opere assunte dalle imprese in possesso di certificazione.

6. Qualora l'attestazione SOA non indichi il possesso da parte della concorrente del sistema di qualità aziendale ovvero nel caso in cui l'attestazione SOA indichi il possesso del sistema di qualità aziendale, ma la certificazione sia scaduta alla data utile di presentazione dell'offerta, la concorrente interessata **può dimostrare** il possesso del requisito mediante produzione di una dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante con allegata copia di un documento di identità) che attesti l'intervenuta stipulazione del contratto con la SOA per l'aggiornamento dell'attestazione ai fini dell'aggiornamento del sistema di qualità aziendale, **allegando, quindi, copia conforme all'originale ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di tale contratto e della nuova attestazione del sistema di qualità**. In caso contrario, il requisito **non** è da ritenersi dimostrato **con conseguente esclusione dalla procedura**.
7. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Per quanto concerne i concorrenti non aggiudicatari, la stessa garanzia è svincolata entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia

8.

XIV TERMINE DI VALIDITÀ DELL'OFFERTA

1. E' consentito agli offerenti di svincolarsi dalla propria offerta dopo 180 giorni dalla data di presentazione della stessa, qualora l'amministrazione non provvedesse all'aggiudicazione dei lavori.

XV SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

1. Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all'art. 34 e seguenti del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.:
 - le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali, le società cooperative;
 - i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, costituiti ai sensi della L. 25 giugno 1909, n. 422 e i consorzi fra le imprese artigiane di cui alla L. 8 agosto 1985, n. 443 "*Legge-quadro per l'artigianato*";
 - i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615ter del codice civile, tra imprese individuali anche artigiane, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;
 - le associazioni temporanee di concorrenti, costituite tra soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito o si impegnino a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato capogruppo, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
 - i consorzi dei concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c), anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615ter del codice civile;

- i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), ai sensi del D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240;
 - concorrenti con sede in altri stati membri dell'Unione Europea.
2. Per quanto non espressamente precisato, vigono i principi e le disposizioni di cui agli artt. 92 e seguenti del d.P.R. 207/2010 e all'art. 34 e seguenti del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.
 3. Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D.Lgs 163/2006, la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

XVI CONCORRENTI SINGOLI

1. Il concorrente che partecipa alla gara in forma singola, deve possedere, pena l'esclusione, sia i requisiti di ordine generale di cui all'art. V del presente bando di gara sia i requisiti di ordine tecnico ed economico previsti all'art. IV dello stesso documento.
2. In particolare, in ordine ai requisiti di ordine tecnico ed economico, il concorrente singolo deve possedere, a **pena l'esclusione**:

Attestazione SOA, in corso di validità, nella categoria prevalente per una classifica, incrementata di un quinto, non inferiore all'importo dei lavori a base d'asta (oneri sicurezza compresi)
3. I requisiti relativi alle eventuali opere scorporabili subappaltabili, non posseduti dal soggetto singolo, sono conseguibili con l'eccedenza della qualificazione posseduta nella categoria prevalente.

XVII RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI

1. I concorrenti possono partecipare alla gara costituendo un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo orizzontale, verticale o misto.
Per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di concorrenti nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori/servizi della categoria prevalente; per lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla categoria prevalente e così definiti nel disciplinare di gara, assumibili da uno dei mandanti; per raggruppamento di tipo orizzontale si intende una riunione di concorrenti finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria.
2. Ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dell'art. 92 del d.P.R. 207/2010:
 - Le associazioni temporanee devono, pena l'esclusione, in ogni caso, possedere il 100% dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi prescritti dal disciplinare di gara;
 - L'offerta dei concorrenti raggruppati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltare e dei fornitori. In ordine all'esecuzione delle lavorazioni scorporabili la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma la responsabilità solidale del mandatario;
 - E' fatto divieto, pena l'esclusione, ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
 - E' vietata l'associazione in partecipazione. L'inosservanza di tale divieto comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.
 - I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.
 - Il rapporto di mandato che nasce a seguito della costituzione dell'associazione temporanea di imprese, non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
 - In caso di fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di

appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dalla legge purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dall'appalto.

- In caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.
- Se l'impresa singola o le imprese che intendano riunirsi in associazione temporanea hanno i requisiti necessari, possono associare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel disciplinare, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.
- L'impresa capogruppo deve, in ogni caso, pena l'esclusione, possedere i requisiti in misura maggioritaria.

3. Ai fini del raggiungimento del requisito di qualificazione minimo, necessario per essere ammessi alla gara, i soggetti raggruppati in associazione temporanea possono incrementare di un quinto, ai sensi dell'art. 61, co. 2, del d.P.R. 207/2010, l'importo relativo alla propria classifica a condizione. La disposizione non si applica alla mandataria ai fini del raggiungimento del requisito minimo del 40%.

4. Per quanto attiene ai consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615 ter del codice civile, si applicano le stesse disposizioni previste dal presente articolo e le prescrizioni di cui all'art. 37 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. E' facoltà presentare offerte da parte di imprese non ancora consorziate, purché sia dalle stesse assunto l'impegno a consorziarsi in caso di aggiudicazione della gara. In tale caso l'offerta deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i soggetti.

XVIII CONSORZI STABILI

I soggetti riuniti in consorzi stabili possono partecipare alla gara nei limiti e secondo le prescrizioni di cui all'art. 36 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

XIX ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE

1. Considerato i tempi ristretti dettati dall'art. 79 "Informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni" le comunicazioni come quella relativa all'aggiudicazione definitiva, alla data di avvenuta stipulazione del contratto verranno tempestivamente pubblicate sul sito internet istituzionale del Comune nella sezione Bandi di gara, oltre che inviate come previsto dall'articolo stesso.
2. L'amministrazione appaltante comunicherà d'ufficio mediante fax, via e-mail ed in subordine mediante posta ordinaria (art. II del disciplinare), ai sensi dell'art. 77 e dell'art. 79 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, entro 5 giorni dall'avvenuto completamento delle operazioni di gara, l'esito della stessa:
 - all'aggiudicatario provvisorio;
 - al concorrente che segue nella graduatoria, quale secondo classificato;
 - a coloro la cui offerta sia stata esclusa.
3. Entro 5 giorni dal termine delle operazioni di gara, sempre secondo quanto stabilito dall'art. 79, comma 5 lettera a), del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, la stazione appaltante renderà disponibile a tutti i concorrenti la graduatoria ufficiosa della gara trasmettendo esito ai recapiti indicati su Modulo 1 da ciascun concorrente. Il tutto fermo restando l'attivazione del sub procedimento di anomalia.
4. La stazione appaltante comunicherà al domicilio eletto a mezzo fax o PEC, come da autorizzazione effettuata dal concorrente, l'avvenuta aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto di appalto. Tale comunicazione verrà effettuata a tutti i concorrenti partecipanti:
 - per quanto concerne l'aggiudicazione definitiva entro 5 giorni dall'avvenuta aggiudicazione con indicazione del termine dilatorio per la stipula del contratto pari a 35 giorni;

- per quanto concerne la stipulazione del contratto entro 5 giorni dall'avvenuta stipula.
5. Una volta intervenuta l'aggiudicazione provvisoria, l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è subordinata all'esito positivo degli accertamenti circa il possesso, in capo al concorrente primo classificato, dei requisiti generali e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dichiarati in sede di gara. A tal fine, il soggetto appaltante assegna un termine non inferiore a dieci giorni e non superiore a venti giorni per il recapito della documentazione comprovante il possesso dei predetti requisiti. Qualora il concorrente non fornisca la prova in ordine al possesso dei requisiti dichiarati, il soggetto appaltante procede all'esclusione dalla gara, alla riformulazione della graduatoria, alla nuova aggiudicazione e, ove ricorrano le condizioni, all'escussione della relativa garanzia provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità giudiziaria e all'Autorità di vigilanza sui Contratti Pubblici. In ogni caso, l'accertata mancanza alla data della gara dei requisiti richiesti comporta l'esclusione del concorrente e l'escussione della garanzia provvisoria.
 6. I requisiti richiesti nel presente disciplinare, necessari per partecipare regolarmente alla gara, devono sussistere sino alla data di stipula del contratto e perdurare sino all'approvazione del collaudo delle opere.
 7. L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta da parte della stazione appaltante. L'offerta dell'aggiudicatario, invece, è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto di appalto.
 8. L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.
 9. Diventa efficace l'aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto non avrà luogo prima di 35 giorni. La stipula del contratto avverrà, comunque, entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva. Se la stipulazione del contratto non avviene entro tale termine, nel termine fissato l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per le opere provvisoriale.
 10. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione, salvo motivate ragioni di particolare urgenza che non consentono all'amministrazione di attendere il decorso del predetto termine come prescritto dall'art. 11 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
 11. L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che la stazione appaltante debba procedere alla consegna in via d'urgenza così come previsto dall'art. 153 del d.P.R. 207/2010.
 12. Ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e dell'art. 123 del d.P.R. 207/2010 l'esecutore dei lavori, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, è obbligato a costituire una garanzia definitiva pari al 10% del valore del contratto, IVA esclusa. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'incremento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Al raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50% dell'importo contrattuale, la garanzia definitiva è svincolata in ragione del 50% dell'ammontare garantito; l'ammontare residuo è svincolato al termine della sua efficacia. La mancata costituzione della garanzia determina l'affidamento dell'appalto in favore del concorrente che segue nella graduatoria e l'incameramento della garanzia provvisoria prestata dall'aggiudicatario inadempiente. La garanzia copre gli oneri conseguenti al mancato od inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto d'appalto e da eventuali contratti di subappalto o cottimi e cessa di avere effetto solo alla data di accettazione delle opere ovvero trascorsi novanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori senza che il soggetto appaltante abbia provveduto all'avvio delle operazioni di collaudo. Tale garanzia può essere ridotta del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001, così come disciplinato dall'art. 40 del D. Lgs. 163/2006.
 13. Ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 163/2006 l'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, purché non identificabili in sede d'offerta, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di completamento

delle operazioni di collaudo con esito positivo. Tale polizza cessa di avere efficacia con l'accettazione del servizio pubblico.

XX DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

1. Tutte le lavorazioni sono subappaltabili ed affidabili in cottimo.
2. Per quanto riguarda le lavorazioni della categoria prevalente sono subappaltabili sino ad un massimo del 30%, compresa l'incidenza dei cottimi e dei noli a caldo, dell'importo delle lavorazioni direttamente identificate nella categoria prevalente.
3. L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle condizioni previste dall'art. 33 della Legge Regionale 12/1996 e dall'art.118 del dlgs 163/2006.
4. La stazione appaltante corrisponderà all'appaltatore l'importo dei lavori eseguiti dal subappaltatore o cottimista. E' fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dall'appaltatore via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs 163/2006, all'atto della richiesta dell'autorizzazione ne venga fatta richiesta, la stazione appaltante provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore o cottimista dell'importo dei lavori dallo stesso eseguiti.
5. In caso di mancato pagamento del subappaltatore o cottimista da parte dell'appaltatore, comprovato dall'omessa trasmissione delle fatture quietanzate entro il termine e con le modalità previste dalla legge, la stazione appaltante, provvederà senza indugio al pagamento diretto, al subappaltatore o cottimista che ne faccia richiesta, dell'importo dei lavori dagli stessi eseguiti, fino alla concorrenza del corrispettivo desumibile dal contratto d'appalto, diminuito dell'eventuale ribasso stabilito nel contratto di subappalto o cottimo. La stessa amministrazione provvederà, altresì, alla sospensione dei pagamenti successivi all'appaltatore, qualora lo stesso non trasmetta le fatture quietanzate, così come stabilito dall'art.118 del dlgs 163/2006.

XXI AVVALIMENTO

1. Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato può, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 49 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto.
2. Ai fini dell'avvalimento, il concorrente deve inserire nella busta "A", come già specificato all'art. XI, co. 5, del presente bando, **pena l'esclusione**:
 - Fac-simili moduli redatti come in essi indicato;
 - copia dell'attestazione SOA dell'impresa ausiliaria;
 - in originale, o in copia autentica, il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.
3. Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria (art. 49, co. 6, D.Lgs. n. 163/2006).
4. Il contratto, con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, dovrà contenere obbligatoriamente, **a pena di non ammissibilità dell'istituto dell'avvalimento**, i seguenti elementi:
 - le categorie e le classifiche SOA messe a disposizione;
 - i mezzi, attrezzature, beni finiti e materiali messi a disposizione, con l'indicazione specifica dei beni finiti, dei materiali, dei singoli mezzi o attrezzature con i loro dati identificativi, indicando altresì il valore economico attribuito a ciascun elemento;
 - il numero degli addetti, distinto per qualifiche, messi a disposizione facenti parte dell'ausiliaria i cui nominativi dovranno essere comunicati prima dell'inizio dei lavori con specifiche del relativo contratto, indicando altresì il loro valore economico complessivo.

5. Ai fini dell'eventuale aggiudicazione definitiva tale contratto dovrà essere formalizzato mediante atto notarile e registrato nei modi di legge.
6. Nel caso di dichiarazioni mendaci la stazione appaltante provvederà ad escludere il concorrente, ad escutere la garanzia provvisoria e trasmettere gli atti all'Autorità competente.
7. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
8. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.
9. Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o categoria.
10. Non è consentito, **pena l'esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che alla presente procedura partecipino sia l'impresa ausiliaria sia il concorrente che si avvale della stessa.
11. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione lavori.
12. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la pubblicità sul sito informatico presso l'Osservatorio.

XXII

VARIANTI, OFFERTE SOSTITUTIVE O INTEGRATIVE, RINUNCIA ALLA GARA

1. Non sono ammesse offerte in variante.
2. Le offerte sostitutive e integrative devono pervenire alla stazione appaltante entro i termini indicati per l'offerta principale.
3. I concorrenti possono ritirare la propria offerta mediante istanza che deve pervenire alla stazione appaltante entro i termini di scadenza di presentazione dell'offerta indicati nel presente bando.
4. I plichi contenenti le offerte sostitutive ed integrative devono riportare all'esterno il nominativo del concorrente e la seguente dicitura: "**BUSTA SOSTITUTIVA/INTEGRATIVA RELATIVA AI LAVORI DI COMPLETAMENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI ABITATI OLEY E MERAN - NON APRIRE**". Qualora il plico sostitutivo non fosse identificabile come tale, la stazione appaltante terrà in considerazione la prima offerta pervenuta.

XXIII

ULTERIORI PRESCRIZIONI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare vigono i principi in materia di contratti pubblici stabiliti dalla normativa di settore: D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
2. La stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre rettifiche formali agli atti di gara dandone comunicazione attraverso il proprio profilo di committenza www.comune.montojovet.ao.it e sul sito www.regione.vda.it, qualora siano tali da non riguardare un elemento essenziale della procedura concorsuale, rappresentino dei chiarimenti o delle esplicitazioni di elementi della norma di gara, non introducono mutamenti nei requisiti soggettivi o negli elementi su cui fondare la valutazione tecnica di gara. I concorrenti sono invitati, quindi, a visitare il sito nelle more di pubblicazione del bando stesso.
3. E' esclusa la competenza arbitrale. Ai sensi e per effetto dell'art. 241, comma 1- bis, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il contratto non conterrà la relativa clausola compromissoria.

4. Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dall'art. 13 del D. Lgs. n.163/2006 e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalla L. n. 241/1990 e successive modificazioni e dalla legislazione regionale vigente. In particolare si dà atto che ai sensi dell'art. 79, comma 5-quater del D. Lgs. 163/2006, l'accesso informale è consentito entro dieci giorni dall'invio della comunicazione dei provvedimenti prevista dallo stesso articolo, salvi i provvedimenti di esclusione o differimento dell'accesso adottati ai sensi dell'art. 13, presso il COMUNE DI MONTJOVET (AO). Si fa presente che laddove la richiesta di accesso (formale o informale) riguardi informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali o contenga dati sensibili e giudiziari, l'Amministrazione consentirà l'accesso nei limiti strettamente necessari e riservandosi la facoltà di attivare la procedura di notificazione al contro interessato ai sensi dell'art. 3, D.P.R. 184/2006;
5. Ogni concorrente non può avanzare più di un'offerta. Qualora dovessero pervenire due offerte del medesimo concorrente, senza che sia precisato se si tratti di offerta sostitutive o integrativa, la stazione appaltante terrà in considerazione la prima pervenuta.
6. Non sono ammesse offerte in aumento o alla pari, pena l'esclusione.
7. In presenza di una sola offerta valida, la stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione.
8. La stazione appaltante, si riserva di verificare a campione la veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti i quali, pena l'esclusione, sono tenuti a presentare entro i termini indicati nel presente disciplinare l'ulteriore documentazione richiesta.
9. L'amministrazione si riserva di differire o revocare la procedura di aggiudicazione senza che ciò possa comportare a favore degli offerenti diritti in ordine alle spese sostenute per la partecipazione alla gara o diritti risarcitori di alcun tipo.
10. La stazione appaltante ha finanziato i lavori oggetto della gara in appalto con fondi propri e fondi regionali di cui alla l.r. 5/2001;
11. Ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, la stazione appaltante si riserva di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario. In tal caso l'affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di gara.
12. La stazione appaltante si riserva di escludere dalla presente procedura di affidamento quei soggetti che nell'esecuzione di precedenti contratti con l'amministrazione stessa, si siano resi colpevoli di negligenze o malafede, ovvero nei confronti degli stessi siano stati accertati gravi ritardi o gravi inadempimenti per i quali si è proceduto ad adottare atti di revoca o di risoluzione del contratto di appalto stipulato sempre con la stessa amministrazione.
13. Le spese di contratto e tutti gli oneri connessi saranno a carico dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 137 del d.P.R. 207/2010 (circa € 2.205,00)
14. La contabilità dei lavori verrà redatta secondo i dettami di cui D.P.R. 207/2010.
15. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati forniti alla stazione appaltante verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara di appalto e per l'eventuale successiva stipula del contratto e la gestione dello stesso.
16. Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta stessa possono essere redatti in lingua italiana. Qualora vengano redatti in altra lingua, gli stessi devono essere corredati di traduzione giurata ai sensi della vigente normativa italiana.
17. Qualora i concorrenti che intendono partecipare alla gara avessero la necessità di acquisire dei chiarimenti in merito alla procedura di gara, potranno inviare i quesiti alla stazione appaltante esclusivamente in forma scritta al n. di Fax al n. 0166/579005, non oltre le ore 11,30 del giorno **giovedì 24 gennaio 2012**. Il competente Ufficio provvederà a formulare una risposta scritta, entro 3 giorni dalla richiesta, mediante inoltro via fax. La mancata ricezione dei quesiti o della risposta agli stessi non implicherà, in nessun modo, responsabilità della stazione

appaltante in ordine alla irregolare o inesatta partecipazione alla gara da parte dei singoli operatori economici istanti. Si risponderà direttamente ai concorrenti che avranno inviato le richieste di chiarimenti nei modi sopra indicati e le stesse risposte verranno inserite, in forma anonima, sul sito internet del Comune (www.comune.montjovet.ao.it sezioni bandi) a disposizione di tutti i partecipanti **NON SI RISPONDERA' A NESSUNA TELEFONATA NEL PERIODO DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA.**

18. Il Responsabile Unico del Procedimento/Coordinatore del Ciclo è il: Geom. Giovanni CHIODO

Montjovet, lì 21.12.2012

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Coordinatore del ciclo
Geom. Giovanni CHIODO